



CITTÀ DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 23/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028”

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitré**, del mese di **aprile**, alle ore **16:00**, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
DINOI Gregorio	Si		BULLO Lorenzo Luigi	Si	
PECORARO Gregorio	Si		PERRUCCI Gregorio	Si	
MASTROVITO Fabrizio	Si		MANDURINO Silvia		Si
SAMMARCO Serena	Si		PESARE Pasquale	Si	
DE PASQUALE Giovanni		Si	SAMMARCO Domenico	Si	
PARISI Antonella	Si		FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		Si
SCIALPI Filippo	Si		PUGLIA Roberto	Si	
BUCCOLIERO Giuseppe F.	Si		DUGGENTO Dario	Si	
GENTILE Gregorio	Si		MARIGGIO' Antonio	Si	
MANCUSO Alessandra		Si			
POLIMENO Sebastiano		Si			
PIZZI Annalisa		Si			
LAMUSTA Pierpaolo	Si				
PERRUCCI Vito		Si			
ORSINI Alessia	Si				
INGROSSO Loredana	Si				
			Totale	18	7

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 14/04/2026

IL RESPONSABILE del Servizio
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 14/04/2026

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028”

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, come riportato di seguito (Art.1):

- **Il comma 102** prevede che la decisione di deliberare la definizione agevolata deve avvenire in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 1199 della Costituzione, richiamando così l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali si ricordano le disposizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente, precisando, inoltre, che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità;
- **Il comma 103** prevede che ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, nonché in caso di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- **Il comma 104** prevede che nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- **Il comma 105** prevede che possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali;
- **Il comma 107** prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- **Il comma 108** prevede che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- **Il comma 110** prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà

prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Preso atto che, ai sensi del comma 110 dell'art.1 della Legge 199/2025 per i Comuni, la definizione agevolata deve essere adottata con apposito regolamento comunale, soggetto al parere dell'organo di revisione, contenente specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, nonché la possibilità di ridurre o azzerare le sanzioni e/o gli interessi, e di prevedere eventualmente circostanze esimenti o attenuanti, in modo da incentivare gli adempimenti tardivi;

Rilevato che:

- ai fini dell'applicazione del predetto regolamento, in data 13/02/2026, era stata formalizzata dal competente Ufficio Tributi la proposta di Deliberazione Consiliare n.9;
- nelle more della convocazione della seduta del Consiglio Comunale chiamato ad esaminare ed eventualmente approvare il regolamento in questione, il Prefetto di Taranto con decreto del 10/03/2026, ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, prevista per i giorni 24 e 25 maggio 2026;
- conseguentemente, a far data del 10/03/2026, diviene applicabile la disposizione di cui all'art.38, comma 5 del TUEL, che così dispone: *<5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.>*;
- in sede di discussione dell'originaria proposta di Deliberazione Consiliare n.9/2026 sopra richiamata, avvenuta in seno alla competente commissione consiliare, è emersa la necessità di proporre un quesito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n.1 del 07/01/2026 al fine di verificare che l'adozione del regolamento in discorso, in questa fase, sia conforme alle disposizioni di cui all'art.38, comma 5 del TUEL;
- il Segretario Generale del Comune di Manduria D.ssa Maria Eugenia Mandurino, consequenzialmente alle risultanze di cui sopra, in data 18/03/2026 con protocollo con n.17076 ha inviato apposita richiesta di parere alla sezione centrale della Corte dei Conti a mezzo pec ai sensi dell'art.2 della Legge n.1 del 07/01/2026;

Vista la Deliberazione n. 62/2026/PAR adottata della Corte Dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia in data 31 marzo 2026, da cui emerge l'inammissibilità della richiesta di parere formulata dal Segretario Generale del Comune di Manduria sotto il profilo soggettivo e oggettivo;

Rilevato che, in ogni caso, la tempestiva approvazione del Regolamento de quo si rende quanto mai necessaria sia per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniera particolarmente incisiva negli ultimi anni, sia per consentire all'Ente la tempestiva riscossione di entrate che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti che i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso;

Viste le ulteriori motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate, addotte dal Segretario Generale nel proprio apposito parere rilasciato ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del D.lgs. 267/2000, inerente la possibile approvazione del presente provvedimento nel rispetto del citato art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che, nelle more della decisione della Corte dei Conti, la competente Commissione Consiliare ha apportato ulteriori modifiche al testo originariamente redatto;

Visto lo schema di Regolamento aggiornato, redatto tenendo conto delle modifiche proposte dalla

Commissione Consiliare competente;

Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore finanziario con la quale sono stati rappresentati i possibili effetti sul bilancio dell'ente;

Ritenuto stabilire che oggetto della definizione agevolata di cui alla normativa sopra richiamata saranno i debiti maturati a titolo di Imposta comunale sugli immobili, Imposta Municipale Unica (ICI/IMU), Tassa sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI), e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) rinvenienti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ai periodi di imposta 1° Gennaio 2000 – 31 Dicembre 2024, che potranno essere estinti versando le somme a titolo di quota capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive/cautelari, per la notificazione degli atti, nonché degli oneri di riscossione;

Atteso che il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e pertanto può essere deliberato dal Comune in qualsiasi momento dell'anno;

Richiamata la Determinazione R.G. n.1081 del 12/09/2023, con la quale si è proceduto all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla Società CRESET S.p.A., giusta contratto sottoscritto in data 29/12/2023 rep.n.509/2023;

Ritenuto di approvare la disciplina per la definizione agevolata sui debiti maturati a titolo di Imposta comunale sugli immobili, Imposta Municipale Unica (ICI/IMU), Tassa sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI), e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) rinvenienti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ai periodi di imposta 1° Gennaio 2000 – 31 Dicembre 2024 di cui all'apposito schema di Regolamento allegato al presente provvedimento;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare degli enti territoriali;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.a) dal Segretario Generale del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante da apposita trascrizione della registrazione che verrà approvato con separato e successivo atto;

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n. 12102/2026 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n.	18
Consiglieri Assenti	n.	7
Consiglieri Votanti	n.	18
Voti favorevoli	n.	18
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1. **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**
2. **Di approvare** il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a

seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 “*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. **Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente nuovo Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. **Di trasmettere** ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

5. **Di stabilire** che le disposizioni del Regolamento acquistano efficacia con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Manduria, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata e con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del C.C.

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n. 12105/2026 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n. 18
Consiglieri Assenti	n. 7
Consiglieri Votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to DINOI Gregorio

Il Segretario Generale
f.to MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2026, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Li 27/04/2026

FIRMATO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi dal 27/04/2026 al 12/05/2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/2000.

Addì, 27/04/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VALERIA NUNZIA ANGELA MAIORANO

Comune di MANDURIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di liti pendenti	3
Articolo 7 – Definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi TARI	5
Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 11 – Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplinanti la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Rientrano nell'ambito del presente Regolamento i debiti maturati a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) rivenienti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ai periodi d'imposta dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 che potranno essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri della riscossione ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari e di quelle di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:
 - a) Ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2024;
 - b) Accertamenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024;
 - c) Omessi adempimenti dichiarativi alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Possono essere oggetto di definizione, altresì, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) Provvedimenti avviati a riscossione coattiva;
 - b) Provvedimenti sui quali risultino attivati piani rientro rateali con riferimento alle sole rate a scadere dalla data del 1° gennaio 2026 ed in regola con quelle scadute sino alla data del 31/12/2025;
 - c) Provvedimenti oggetto di liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.
4. Sono esclusi dalla presente definizione i provvedimenti che sono stati già oggetto della precedente definizione agevolata di cui al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28/07/2023.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
6. L'interscambio delle dichiarazioni, delle comunicazioni o di qualsiasi altro provvedimento inerente la presente procedura di definizione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata il cui indirizzo verrà posto a disposizione contestualmente alla modulistica di cui al successivo articolo 4 comma 1. Il Contribuente che non sia munito di tale sistema di comunicazione dovrà eleggere espresso domicilio, ai fini della presente definizione, presso altra persona o professionista dotato di tale sistema. Saranno considerate inesistenti tutte le comunicazioni pervenute con diverso mezzo di comunicazione.

Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione, di cui all'articolo 2, presentando apposita domanda di adesione al Comune e/o al Concessionario della riscossione coattiva e contestuale

richiesta della propria posizione debitoria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

2. Il Comune e/o il Concessionario della riscossione coattiva comunica al debitore, nei successivi venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione prevista all'articolo 2, il debitore, con riferimento al riscontro ottenuto ai sensi dell'articolo 3, manifesta al Comune e/o al Concessionario della riscossione coattiva la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e/o al Concessionario della riscossione mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento in base ai seguenti criteri:
 - a) Versamento rateale nel numero massimo di ventiquattro rate mensili (rata minima: € 100,00);
 - b) Nessuna rateizzazione è prevista per debiti di importo pari o inferiore ad € 200,00.
2. Il Comune e/o il Concessionario della riscossione a seguito di ricezione dichiarazioni di cui al precedente comma 1 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate o della rata unica, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
3. Ai fini della definizione agevolata di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con eventuali crediti del contribuente nei confronti dell'Ente;
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
5. L'eventuale diniego da parte del Comune e/o Concessionario della riscossione coattiva alla definizione agevolata, totale o parziale, è espresso con la medesima comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dalla ditta concessionaria della riscossione coattiva, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui al comma 2, articolo 2.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e di interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della dichiarazione di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di liti pendenti

1. Ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti, come definite alla lettera c), comma 3,

dell'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può inoltrare istanza di definizione agevolata che, pena l'inefficacia della stessa, deve pervenire sino a 5 giorni prima della data dell'udienza di trattazione, sempre che ne abbia diritto tenuto conto, altresì, delle eventuali pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026 divenute definitive. La definizione avviene col pagamento del solo tributo, indipendentemente dall'esito delle eventuali pronunce di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui al comma 1, articolo 3.

2. Alla dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata deve essere allegata l'istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
3. Nella dichiarazione, di cui all'articolo 4, a pena di inefficacia dell'istanza, dovranno essere indicati: la Corte di Giustizia Tributaria competente; numero R.G.R./R.G.A. del ricorso. Si precisa che nel caso di pluralità di ricorsi, tali dati dovranno essere specificamente riportati per ciascuno di essi, pena l'inefficacia dell'istanza relativamente a quelli non indicati e/o non esattamente indicati.
4. Nel caso in cui le parti, in corso di giudizio, aderiscano alla "*c.d. rottamazione quinquies*", previa esibizione da parte del debitore della ricevuta di pagamento dell'intero importo o della prima rata, qualora l'importo sia stato rateizzato, il contribuente non potrà chiedere la condanna dell'Ente alle spese di lite. Il Comune rinuncerà alla controversia solo ed esclusivamente all'adempimento totale del debito, e fino ad allora, il contribuente si impegnerà a formalizzare una istanza, congiuntamente all'Ente, da presentarsi alla Corte di Giustizia Tributaria competente al fine di richiedere il rinvio dell'udienza sino all'intervenuta estinzione del debito. Il mancato rispetto del piano di rateizzazione concesso comporterà automaticamente, e senza ulteriore avviso da parte dell'Ente, l'inefficacia della definizione agevolata.
5. Non è ammessa la definizione parziale dei carichi ricompresi nei giudizi, salvo che parte dei debiti opposti siano riferiti ad Entrate non rientranti nella presente definizione agevolata.
6. Non è ammessa la definizione agevolata per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
7. Dagli importi dovuti sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.
10. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di adesione, il pagamento degli importi dovuti entro i termini di cui all'articolo 3 ed il deposito presso la Corte di Giustizia tributaria competente dell'istanza di rinuncia al contenzioso nei trenta giorni successivi all'avvenuto integrale pagamento secondo quanto disciplinato al precedente comma 4, allegando la relativa quietanza di pagamento.
11. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi TARI

1. E' possibile sanare l'omessa o infedele dichiarazione della TARI a mezzo della corresponsione della Tassa, al netto di sanzioni ed interessi, relativa alle annualità non prescritte.
2. La definizione avviene a mezzo della obbligatoria dichiarazione da presentarsi con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento con l'indicazione di eventuali riduzioni applicabili.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata entro il termine indicato al comma 1, articolo 3 del presente Regolamento.
4. Il Comune emette apposito documento di riscossione che potrà essere oggetto di rateizzazione così come determinato al precedente articolo 3.
5. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto nei termini di cui al precedente articolo 3, in difetto l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emesso entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato, di insufficiente o di tardivo versamento della unica rata o, nel caso di pagamento rateale, di numero 2 rate consecutive, la definizione non produce effetti.
2. Relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto comprensivi di sanzioni ed interessi.
3. Nel caso di definizione dei provvedimenti di rateizzazione, di cui all'articolo 5, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
4. la dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata degli importi oggetto di liti pendenti, di cui all'articolo 6, con allegata l'istanza di rinuncia al ricorso produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. Il mancato deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria competente dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. La ditta concessionaria della riscossione coattiva relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.